



# COMUNE DI GARDA

Provincia di Verona

Prot. 5006/20

ORDINANZA N. 48 /2020

Garda, li 05.05.2020.

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REVOCA PARZIALE DELLE ORDINANZE NN.29 e 36/2020 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 E DISPOSIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE NELLA GIORNATA DI VENERDI' LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI SOLI GENERI ALIMENTARI.-**

## IL SINDACO

Visti:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del Veneto, del 22/02/2020;
- il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020;
- il decreto legge n. 9 del 2/3/2020;
- il decreto legge n. 18 del 17/3/2020;
- il decreto legge n. 19 del 25/3/2020;

- Richiamato in particolare l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 37 del 03.04.2020, ove all'art. 3 lett. a dispone la possibilità per i Comuni di autorizzare il commercio ambulante su sede fissa a fronte dell'adozione di particolari misure;

- Richiamata la nota della Prefettura prevenuta al ns. protocollo n. 3407 in data 11/03/2020 relativa all'applicazione delle misure di contenimento per il diffondersi del virus COVID-19 con riferimento ai mercati all'aperto, in cui non appare conciliabile lo svolgimento di mercati settimanali pluri merceologici che richiamino un flusso considerevole di persone;

- Rilevato che il Servizio di Polizia Locale predisporrà una sistemazione dei banchi del mercato settimanale del venerdì, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;  
- Ritenuto di modificare ed integrare le precedenti ordinanze in materia di commercio su aree pubbliche come segue:

1. è confermato l'integrale contenuto dell'ordinanza n. 29 del 11.03.2020 avente ad oggetto "sospensione di tutte le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante"; pertanto, resta vietata tale forma di attività di commercio, fino a revoca della predetta ordinanza n. 29;

2. viene disposta la revoca parziale delle ordinanze sindacali nn.29 e 36 rispettivamente del 11.03.2020 e 30.03.2020 a fronte delle seguenti condizioni:

- perimetrazione del mercato
- presenza di un varco di accesso unico
- presenza di un'uscita separata dall'accesso
- sorveglianza da parte della polizia locale in merito al pieno ed integrale rispetto della cosiddetta distanza sociale tra gli utenti, in rispetto del divieto di assembramento di persone e del controllo dell'accesso all'area così come delimitata;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine per tutti i soggetti che operano all'interno del perimetro (sia venditori che acquirenti);

- Considerato che tale sistemazione consente il rispetto delle regole dettate dalle vigenti normative in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID\_19;

- VISTE le ordinanze sindacali nn.29 e 36 rispettivamente del 11.03.2020 e 30.03.2020 con le quali è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del venerdì, quale ordinanza contingibile ed urgente al fine di sospendere iniziative di qualsiasi natura per ridurre il rischio di contagio fra le persone e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- VISTO in particolare l'art.1 del suddetto decreto che recita: omissis..."sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"...omissis ... "Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";

- RITENUTO, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di provvedere alla revoca parziale dell'ordinanza n. 29 di sospensione del mercato settimanale del venerdì e di dettare specifiche disposizioni tese a consentire l'apertura del mercato del venerdì, **esclusivamente per le imprese che effettuano vendita al dettaglio di generi alimentari;**

- VISTI l'art. 50 e l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali; per i motivi indicati in premessa,

## REVOC A

Le ordinanze sindacali nn. 29 e 36 dell'11 marzo 2020 e del 30 marzo 2020 nella parte in cui dispone la sospensione fino alla fine dell'emergenza sanitaria del mercato settimanale del venerdì.

## ORDINA

1. che a far data dal 8 maggio 2020, il mercato settimanale del venerdì, si svolga **limitatamente alla sola tipologia merceologica del settore alimentare per i soli commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio fisso**,
2. la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del venerdì per la tipologia merceologica non alimentare fino la termine dello stato d'emergenza;
3. che gli imprenditori presenti al mercato dovranno adottare misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
4. che tra un posteggio e l'altro sia garantita la distanza di sicurezza;
5. resta vietata ogni forma di assembramento.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a Tribunale Amministrativo per il Veneto, entro 60 (sessanta) giorni, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica della presente ordinanza.

## DISPONE

che la trasmissione del presente provvedimento venga immediatamente trasmessa a tutti i titolari di posteggio del Mercato di Garda;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line per il periodo di legge e resa nota al pubblico mediante il Sito Istituzionale [www.comunedigarda.vr.it](http://www.comunedigarda.vr.it);

Che la presente ordinanza venga trasmessa inoltre per gli adempimenti di competenza e per conoscenza a:

- Al Comando Polizia Municipale di Garda - Sede;
- Alla Stazione Carabinieri di Bardolino;

Il Sindaco



Davide Bendinelli